



B
28328

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "PROTEZIONE CIVILE SARCIDANO O.D.V."

Art. 1 Costituzione

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito Codice del Terzo Settore) e del Codice civile, l'Associazione di Volontariato denominata "PROTEZIONE CIVILE SARCIDANO O.D.V." che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

Art. 2 Sede e attività

L'Associazione ha sede attualmente in Isili in via Ennio Porrino n. 22 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo senza che ciò comporti la modifica dello Statuto.

L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate per l'attività prestata entro i limiti di capienza delle previsioni di bilancio dell'Associazione.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

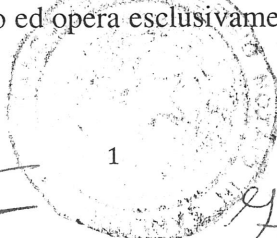
L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione italiana, del Codice civile e della legislazione vigente. Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento di Ente morale, al raggiungimento dei requisiti patrimoniali, o di altra natura, previsti dalla legge vigente tempo per tempo.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 Scopi

L'Associazione "PROTEZIONE CIVILE SARCIDANO O.D.V." è un'Associazione di Volontariato che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.



[Signature] *[Signature]*



L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione opera continuativamente nell'arco dell'intero anno solare ed ha per scopo l'attività di protezione civile come regolata dalle leggi nazionali e regionali e l'elaborazione, promozione e realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione in particolare si propone:

- a) di prestare il proprio contributo tecnico e umano, a mezzo dei propri associati, nell'attività della Protezione Civile, nella previsione, prevenzione, soccorso e superamento delle emergenze in materia di calamità, dovunque si richieda la necessità dell'intervento e prevalentemente su tutto il territorio nazionale;
- b) di avere attenzione e, se necessario, attivarsi per contribuire, anche in collaborazione con le Istituzioni, alla risoluzione di situazioni di bisogno presenti sul territorio;
- c) di stabilire rapporti personali che contribuiscano alla crescita dei cittadini, favorendone la consapevolezza in situazioni di rischio e disagio personale e collettivo;
- d) di promuovere le attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolte al mondo della scuola, ai docenti, agli studenti di ogni ordine e grado, comprese collaborazioni con associazioni ed Enti che operano nel settore della protezione civile, tutela della salute, salvaguardia dell'ambiente, infortunistica, educazione e informazione ambientale, ecc.;
- e) la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero dal patrimonio ambientale, artistico, architettonico, culturale e paesaggistico;
- f) di avanzare proposte agli Enti pubblici e privati, partecipando attivamente alle forme decentrate dell'Amministrazione pubblica, per un'adeguata programmazione delle iniziative atte a realizzare gli scopi dell'Associazione e del presente Statuto.

Le attività che l'Associazione intende svolgere ricadono in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore alle seguenti lettere:

- d) Educazione, istruzione e formazione professionale – attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclo dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- g) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.



- y) Protezione civile, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 4, del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

Art. 5 **Soci**

Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. La compagine sociale deve essere costituita da almeno 10 (dieci) soci.

Possono essere ammessi come Soci sia le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età, sia le persone giuridiche. Qualora si tratti di associati costituiti da enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro il loro numero non deve essere superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

La richiesta di ammissione deve essere presentata all'Associazione in forma scritta, debitamente corredata, e/o integrata successivamente, della documentazione che dovesse risultare necessaria per la sua valutazione formale e sostanziale, fra cui si cita, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la documentazione per l'identificazione del richiedente, per la verifica dell'identità e dei poteri di firma del sottoscrittore, per il controllo della sussistenza e della validità delle sottostanti delibere degli organi sociali delle persone giuridiche che abbiano presentato istanza di adesione all'Associazione, per l'accertamento di situazioni, fatti e notizie dichiarati dal richiedente, ecc.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio Direttivo, entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione, con apposita delibera riportata nel libro dei Verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Nella valutazione della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo non può adottare criteri discriminatori di qualsiasi genere, fatti salvi i divieti di legge.





L'accoglimento della domanda, o l'eventuale provvedimento di rigetto, deve essere comunicato all'interessato entro 30 giorni dalla data della deliberazione mediante qualsiasi strumento, anche elettronico, purché in grado di garantire la certezza dell'invio e della ricezione.

Contro la decisione del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso da presentare all'Assemblea dei Soci in occasione della sua prima convocazione successiva.

I Soci possono essere:

- a) Soci Fondatori. Sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo;
- b) Soci Ordinari. Sono Soci Ordinari le persone fisiche o giuridiche che, successivamente alla costituzione dell'Associazione, presentando apposita domanda di adesione, vengono ammesse come Soci con delibera del Consiglio Direttivo.

Nell'ambito delle due categorie di Soci sopra descritte, vengono individuati i Soci Volontari i quali, iscritti in apposito Libro sociale come previsto nel seguito del presente Statuto, sono coloro che, oltre al pagamento delle quote associative, partecipano attivamente allo svolgimento dei compiti dell'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

I Soci hanno diritto:

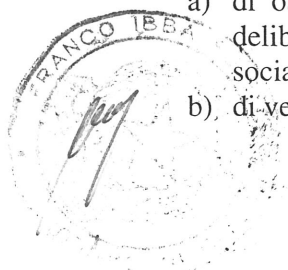
- a) di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento delle quote sociali;
- b) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- c) di votare direttamente o per esplicita delega scritta;
- d) di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- e) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- f) di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- g) di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Tutti i Soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi; in particolare i Soci hanno diritto di accesso ai documenti, alle delibere, ai bilanci, ai rendiconti e ai registri dell'Associazione.

L'accesso ai Libri sociali sarà consentito ai Soci previa presentazione di apposita domanda da indirizzarsi al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adempiere alla richiesta nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione. I dati verranno resi disponibili anche in copia conforme, senza omissioni. Sono fatte salve le previsioni e le limitazioni di legge sulla divulgazione dei dati sensibili o di carattere personale.

I Soci hanno il dovere:

- a) di osservare le norme del presente Statuto, dei Regolamenti interni e le direttive e le deliberazioni che, nell'ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli Organi sociali;
- b) di versare le quote sociali e i contributi stabiliti dagli Organi sociali;





- c) di svolgere le attività preventivamente concordate;
- d) di sostenere l'attività dell'Associazione in tutti i suoi aspetti e di tenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e che non sia lesivo del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa e dei suoi aderenti.

La qualità di Socio si perde per:

- a) dimissioni volontarie, mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente;
- b) decesso.

Il Socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- a) per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- b) per sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate;
- c) per mancata e prolungata partecipazione alle attività dell'Associazione;
- d) per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- e) per persistente violazione degli obblighi statutari;
- f) per aver arrecato danni morali e materiali all'Associazione.

L'esclusione del Socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo con specificazione delle motivazioni che l'hanno determinata. La decisione viene comunicata all'interessato; contro la stessa questi può ricorrere al Collegio dei Probiviri, se presente, oppure all'Assemblea dei Soci in occasione della sua prima convocazione successiva.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

I Soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo.

Art. 6 Risorse economiche

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi sociali e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea dei Soci;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative, manifestazioni e iniziative varie;
- c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che Soci, non Soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- d) da contributi di organismi nazionali e internazionali;
- e) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L'Associazione può, inoltre, effettuare tutte le operazioni economiche consentite dal Codice del Terzo Settore e dalle norme generali.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:





- a) contributi a titolo patrimoniale;
- b) erogazioni, donazioni e lasciti di terzi;
- c) beni mobili ed immobili acquisiti con le eccedenze annuali fra le risorse economiche e le entrate e le spese sostenute.

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

Art. 7 **Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo e/o il Revisore legale dei conti, al raggiungimento dei parametri obbligatori di legge o qualora l'Assemblea ne deliberi l'istituzione o la nomina;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche elettive sono gratuite; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica.

Art. 8 **Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci, regolarmente costituita, è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Essa rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati.

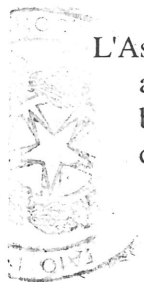
L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- a) l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- b) l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente;
- c) l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- e) l'istituzione dell'Organo di controllo e/o di revisione dei conti, nonché la nomina dei suoi componenti, qualora essa derivi dal raggiungimento di previsioni obbligatorie di legge;
- f) eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri, qualora la presenza di tale organo venga ritenuta opportuna dalla stessa Assemblea;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- h) approvare gli indirizzi e il programma del Consiglio Direttivo;



- i) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- j) ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
- k) approvare l'eventuale Regolamento che il Consiglio Direttivo dovesse predisporre, in conformità alle norme del presente Statuto, per disciplinare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.



L'Assemblea straordinaria viene convocata per:

- a) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- b) deliberare sull'eventuale scioglimento e liquidazione dell'Associazione stessa;
- c) l'istituzione dell'Organo di controllo e/o di revisione dei conti, nonché la nomina dei suoi componenti, qualora essa non derivi dal raggiungimento di previsioni obbligatorie di legge ma da volontà degli associati.

L'Assemblea è convocata presso la Sede sociale, o altrove qualora si rendesse necessario, almeno una volta all'anno entro il mese di aprile. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata in una delle seguenti forme e con preavviso di almeno sette giorni antecedenti la data della riunione:

- a) mediante comunicazione scritta consegnata a mano o tramite servizi postali;
- b) mediante affissione nella bacheca della Sede sociale;
- c) tramite posta elettronica o altro sistema elettronico di comunicazione.

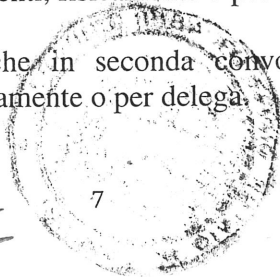
Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione anche nello stesso giorno della prima convocazione, ma non prima del decorso di un'ora dall'orario previsto per la prima convocazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale e che risultino iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel Libro dei Soci. Essi possono farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Ciascun Socio non può essere portatore di più di 3 (tre) deleghe rilasciate da altri Soci, ovvero di un numero inferiore come eventualmente stabilito da disposizioni normative di settore subentrate successivamente alla data di redazione del presente documento. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, fisica o per delega, di almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti, fisicamente o per delega.

L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente a maggioranza degli associati presenti, fisicamente o per delega.





L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, fisica o per delega, di almeno il 75% dei Soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza, fisica o per delega, di almeno la metà più uno dei Soci.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente a maggioranza degli associati presenti, fisicamente o per delega.

Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti, fisicamente o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un componente del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dall'Assemblea. I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

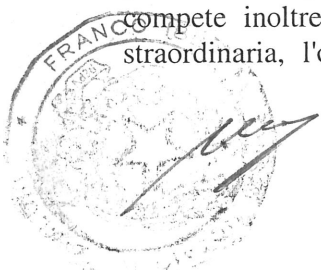
Art. 9 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri Soci non inferiore a tre e non superiore a nove, incluso il Presidente.

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo è integrato da uno o più componenti indicati o nominati da Enti Pubblici o altri Soggetti istituzionali i quali lo richiedano come condizione per l'eventuale convenzionamento, per la concessione di contributi o di altre agevolazioni di qualsiasi natura, per l'iscrizione in Albi, Registri o fattispecie similari, per l'attribuzione di qualifiche o abilitazioni o per qualsiasi altra fattispecie di atti che risultino obbligatori o semplicemente utili e funzionali per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione e per il raggiungimento dei suoi scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di





personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai Soci e proporle la successiva approvazione all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito Regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Detto Regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il Socio o i Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono insieme con quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso.

Ogni componente del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima con invito da inviarsi con e-mail, sms o altri mezzi idonei a garantire l'informazione; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore antecedenti. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da altro componente del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione. In caso di parità di anzianità di partecipazione prevale l'età anagrafica. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare il libro Inventario e il libro Contabile (Prima Nota Cassa) e di predisporre il bilancio dell'Associazione.

Le registrazioni devono contenere l'indicazione nominativa dei soggetti che hanno concesso contributi, ivi compresi quelli volontari e/o straordinari, effettuati donazioni e, in generale,



effettuato erogazioni liberali di qualsiasi natura in favore dell'Associazione, salvo il caso di richiesta di anonimato della parte donante.

Il Segretario provvede alla verbalizzazione delle sedute e alla tenuta ed aggiornamento dei seguenti documenti:

- a) libro dei Soci;
- b) libro dei Soci Volontari;
- c) libro dei Verbali delle Assemblee dei Soci;
- d) libro dei Verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 10 Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci. Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente esercita normalmente le funzioni correlate all'attività gestionale ordinaria dell'Associazione; tuttavia il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegargli ulteriori poteri aggiuntivi, anche di straordinaria amministrazione.

Compete al Presidente:

- a) predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- b) redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- c) vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- d) determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- e) emanare i Regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.

Per i casi d'indisponibilità, ovvero d'assenza, o di qualsiasi altro impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 11 Organo di controllo e/o Revisore legale dei conti

Al raggiungimento delle previsioni obbligatorie di legge, o qualora l'Assemblea ne deliberi l'istituzione o la nomina, l'Associazione nominerà l'Organo di controllo e/o il Revisore legale dei conti disciplinandone la costituzione, le attribuzioni, le funzioni ed i poteri nel rispetto della





legislazione vigente al momento, con particolare riguardo a quella relativa al Codice del Terzo Settore.

In entrambi i casi, l'istituzione dell'Organo di controllo e/o di revisione dei conti verrà assunta dall'Assemblea con le seguenti modalità:

- a) quorum di partecipazione e di validità delle delibere previsti per l'Assemblea ordinaria qualora l'istituzione derivi dal raggiungimento di previsioni obbligatorie di legge;
- b) quorum di partecipazione e di validità delle delibere previsti per l'Assemblea straordinaria qualora l'istituzione derivi da decisione degli associati.

Gli organi sopra delineati possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione per verificarne l'operato, la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su appositi Libri sociali.

Gli organi sopra delineati potranno altresì indirizzare al Presidente ed ai componenti del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterranno utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto.

Art. 12 Collegio dei Probiviri

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio di Probiviri, in numero massimo di tre componenti, che dura in carica tre anni, a cui demandare, secondo modalità da stabilire, la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

Art. 13 Esercizio sociale

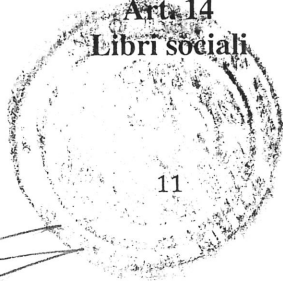
Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno

Con la chiusura dell'esercizio verranno formati il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, che dovranno essere presentati per l'approvazione all'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio deve evidenziare, fra le varie voci, i beni, i contributi e/o i lasciti ricevuti.

Almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea, una copia dei bilanci dovrà essere resa disponibile presso la sede dell'Associazione per la consultazione da parte dei Soci.

Art. 14 Libri sociali





L'Associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

- a) libro dei Soci;
- b) libro dei Soci Volontari;
- c) libro dei Verbali delle Assemblee dei Soci;
- d) libro dei Verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- e) libro Inventario;
- f) libro Contabile (Prima Nota Cassa);
- g) libro dei Verbali dell'Organo di controllo e/o di revisione dei conti, qualora presenti.

Art. 15

Scioglimento, devoluzione del patrimonio sociale e norme finali

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri. In caso di totale assenza di patrimonio, l'Assemblea straordinaria può deliberare l'estinzione immediata dell'Associazione, senza previa messa in liquidazione.

Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre organizzazioni di volontariato o ad altri Enti del Terzo Settore indicati dall'Assemblea.

Per quanto non contenuto nel presente Statuto, valgono le norme ed i principi del Codice civile e della legislazione vigente.

Copia conosciuta di fogli, conforme all'originale

portante le norme sociali e quelle finali.

Santuri, il

30/01/2020